

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAMPA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (<i>Approvato dal Senato</i>) (1787);	
ALFANO ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642);	
MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9)	23
PRESIDENTE	23, 29, 30
ALLOCCA, <i>Relatore</i>	29
CORTESE	29
DE LORENZO FERRUCCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	26, 28, 30
DI GIOIA	28
GASCO	29
LA BELLA	25, 26, 29
MORINI	27
URSO GIACINTO	23, 26, 28, 29
VENTUROLI	30

Seguito della discussione del disegno di legge: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (*Approvato dal Senato*) (1787) e delle proposte di legge Alfano ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642) e Miotti Carla Amalia ed altri: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico », già approvato dal Senato; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alfano ed altri: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » e Miotti Carli Amalia ed altri: « Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

URSO GIACINTO. I relatori su questo disegno di legge al Senato e alla Camera, coloro che sono intervenuti in queste due sedi e le notizie che la stampa ha riportato sull'argomento, a mio parere hanno dato al provvedimento, sottoposto alla nostra attenzione, una

La seduta comincia alle 10.

DEL DUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

dimensione impropria. Forse ciò è accaduto in conseguenza dell'indirizzo della relazione introduttiva al disegno di legge, relazione che rimarca in particolare i danni del fumo. Pertanto è stata portata una dovizia di argomentazioni dai relatori e da coloro che sono intervenuti in sede di discussione generale specificatamente su detti danni. Basti pensare che il sottosegretario De Lorenzo al Senato ha definito questo provvedimento un atto preventivo di notevole importanza. Si è parlato perfino di un messaggio di civiltà. È pur vero che ormai ogni atto che viene compiuto, sia a livello parlamentare che artistico-culturale, diventa ad ogni costo una specie di messaggio, ma mi sembra che il disegno di legge ha una pretesa molto più limitata che è contenuta ed espressa nel titolo che esso reca: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico ». Pertanto, a mio avviso, il provvedimento non ha la pretesa di limitare le occasioni di fumare, come è stato detto e scritto, ma in particolare si vogliono proteggere con uno strumento legislativo i non fumatori dall'aspirazione di fumo di tabacco fumato da altri. Al limite potrei dire che questo provvedimento sollecita un atto di buona educazione, tende a raggiungere una bonifica dell'ambiente e può essere ritenuto un modesto passo verso quella campagna antinquinamento che sta tanto a cuore a questa Commissione. Se noi vogliamo veramente evitare i danni del fumo e prevenire le esiziali conseguenze che il fumo comporta, il discorso deve essere più ampio, necessitano decisioni e considerazioni più concrete. Ad esempio, come ha ricordato il relatore, dovremmo intraprendere una vasta campagna di educazione preventiva, seria e incisiva, e di informazione costante e martellante sui danni del fumo; l'azione dissuasiva dovrebbe essere sostenuta con ogni mezzo: cinema, televisione, stampa, come in America dove sugli stessi pacchetti di sigarette si avverte il consumatore dei danni del fumo. Bisognerebbe giungere così alla generalizzazione del divieto non solo nei locali indicati dall'articolo 1, ma in tutti i locali pubblici o agibili attraverso licenza di pubblica sicurezza. Si deve insomma intensificare la repressione ed anche la vigilanza, perché attualmente vi sono norme non rispettate, come quella sul divieto di propaganda delle sigarette in base alla legge del 1963, a cui si sfugge in maniera indiretta, perché quando si deve reclamizzare, ad esempio, questo o quel prodotto, si pone sullo sfondo o in primo piano un pacchetto di sigarette con tanto di marca. Vi sono anche — del tutto inosservate — le limitazioni rispetto al-

l'età, e qui evidente si pone il grave discorso sul monopolio di Stato dei tabacchi. E una domanda è d'obbligo: uno Stato può nello stesso tempo condurre un'azione antifumo e godere di entrate abbastanza cospicue che provengono proprio dal fumo attraverso il monopolio? Non mi pare — lo ripeto — che il disegno di legge persegua una vera e propria prevenzione, di preventivo si nota solo la destinazione delle ammende che, in base all'articolo 12, dovrebbero potenziare i centri per le malattie sociali o colonie permanenti per bambini malati. A tal proposito sarebbe meglio che i proventi delle sanzioni fossero spesi per la propaganda antifumo sia per restare nel campo della prevenzione specifica e sia perché gli scopi di cui all'articolo 12 reclamano somme più cospicue.

Quindi il disegno di legge ha modeste pretese e interessa poco il fumatore, tra l'altro il divieto di fumare in una sala per due ore può forse scatenare dopo un maggiore consumo di sigari e di sigarette, e quindi determinare un iperconsumo. Ecco che il provvedimento presenta ben ristretti fini: tende a proteggere i non fumatori, a bonificare alcuni ambienti chiusi e intende temperare il diritto dei fumatori con le esigenze dei non fumatori, neutralizzando adeguatamente gli effetti dannosi del fumo. Solo in vista di questa esigenza e per i limiti specificati si può giustificare l'articolo 3 che, di fatto, svuoterebbe una legge di prevenzione, se tale fosse il provvedimento in esame. Si è così stabilito un divieto limitato, poiché non si deve fumare in determinati locali e l'articolo 3 consente un ammodernamento di detti esercizi con conseguente beneficio dell'ambiente. Si tratta di vedere se l'articolo 3 è veramente idoneo a conseguire lo scopo di neutralizzare i danni da fumo. L'impianto di condizionamento è l'indicazione proposta, e il Senato ha aggiunto rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge « o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria » come recita il primo comma dell'articolo 3. Mi pare, però, che questa dizione sia molto generica, perché oltre al ricambio bisognerebbe assicurare la purezza dell'aria. Si tratta di due cose ben distinte e la differenza è sostanziale, in quanto il ricambio dell'aria si fa aspirando l'aria viziata interna e immettendo dell'aria dall'esterno; bisogna, però, controllare rispetto alla miscela che si viene a condensare nelle sale l'indice di purezza dell'aria. Pertanto ritengo che nel regolamento, di cui si parla nell'ultimo comma dell'articolo 3, più che nel disegno di legge sottoposto alla nostra

attenzione, si debbano stabilire dei precisi e rigorosi indici con una conseguenziale scelta dei tipi di impianti, uniforme e appropriata.

In merito ricordo che la provincia autonoma di Bolzano ha proposto il divieto di fumare nei pubblici locali, però ha anche imposto l'installazione di impianti di aerazione: non si parla di impianti di ventilazione.

In Francia l'autorizzazione a fumare nei cinema viene concessa da speciali commissioni di igiene, qualora la ventilazione della sala venga garantita senza il ricircolo di aria e sia sufficiente ad assicurare una concentrazione di anidride carbonica inferiore all'1 per mille. Come si vede si pongono degli indici ben precisi.

Sono - poi - del parere che oltre al Consiglio superiore di sanità bisognerebbe avvalersi del parere e dell'ausilio dell'Istituto superiore di sanità per stabilire quale tipo di impianto debba essere installato. Infatti non si deve trattare del solito impianto di condizionamento o di ventilazione.

Se questo articolo 3 dovesse permanere, vorrei sollecitare il Governo a considerare attentamente queste mie osservazioni, che sono già state espresse da altri colleghi anche al Senato e che in questa sede sono state fatte proprie dal relatore.

Un altro aspetto che ci deve stare a cuore è l'ammmodernamento del circuito di esercizio cinematografico, teatrale o delle sale aperte al pubblico. A tal fine anche per l'oneroso costo degli impianti si apre il discorso del credito agevolato all'esercizio, ma questo è un problema che esula dalla nostra competenza, per cui mi limito ad accennarlo sperando che venga recepito nelle sedi competenti.

Quando si è detto che siamo l'ultimo paese a stabilire il divieto di fumare si afferma il vero, però anche negli altri paesi dell'area comunitaria, come per esempio in Francia, Germania occidentale e Olanda, è stabilito il divieto di fumare nei pubblici locali, ma vi sono delle deroghe che prevedono l'installazione di depuratori. Parlare di impianti di condizionamento o ventilazione o aerazione o di depuratori d'aria sembra la medesima cosa, ma in realtà non è così perché hanno delle caratteristiche tecniche molto differenziate, questo punto nodale del provvedimento va convenientemente approfondito e nuovamente espresso.

L'articolo 3 può essere anche superato, ma l'alternativa mi sembra molto brusca, poiché allora non resta che optare per il divieto assoluto e generalizzato esteso a tutti i pubblici locali senza deroga alcuna. A sua volta nel-

l'articolo 1 bisognerebbe includere biblioteche, ristoranti, aerei, ecc.

Comunque non dimentichiamo di essere ai primi passi di una legislazione in materia e quello che mi preoccupa maggiormente non è tanto se la normativa proposta non verrà assimilata con facilità dai fumatori, quanto le notevoli difficoltà di vederla realmente rispettata. Proprio in questa sede si è ricordato che nel 1936 fu varata una legge che stabiliva il divieto di fumare in locali pubblici per ragioni di sicurezza; la stessa è caduta in disuso non solo perché le autorità di pubblica sicurezza hanno trovato difficoltà di applicazione, ma perché le stesse norme relative all'autorizzazione di agibilità delle sale cinematografiche hanno scavalcato i divieti sanciti.

Per questi motivi si può solo proporre un'alternativa all'articolo 3: che vi sia un divieto assoluto e generalizzato esteso a tutti i locali pubblici; magari per alcuni di questi come le sale di spettacolo si può consentire di fumare, come avviene nei teatri, nelle *hall* e negli androni antistanti le sale. Potrebbe essere una soluzione di ripiego anche se il piccolo esercente non dispone spesso di detti locali. Non è facile la scelta, a meno che non rientrino nei limiti del principio informatore del disegno di legge.

Alle sanzioni sono dedicati ben nove articoli del disegno di legge; le multe previste mi sembrano eccessive e la discrezionalità è molto ampia se si prevedono multe dalle mille alle diecimila lire. In proposito come si dovrà comportare l'agente di pubblica sicurezza o chi sarà preposto al servizio?

È impensabile poi che si possano estendere le stesse multe ai titolari dei locali o anche ai promotori delle pubbliche riunioni. La responsabilità deve rimanere soggettiva, non può procedere a catena, eccetto per le responsabilità dei gestori derivanti dalle inadempienze all'articolo 3; altrimenti si cadrebbe in assurde e paradossali situazioni.

Bisogna ancora semplificare le procedure dei ricorsi. Non sono d'accordo inoltre - come qui si è proposto - che si passi dalla sanzione amministrativa all'ammenda; avremmo così anche in questo campo eccezioni di incostituzionalità e di sicuro lunghe, travagliate e pittoresche vicende giudiziarie. L'ammenda potrebbe essere invece sancita a carico dell'esercente, sempre in relazione all'articolo 3, perché in questo caso l'infrazione sarebbe più grave e potrebbe rivestire carattere penale.

LA BELLA. Vorrei fare qualche osservazione pertinente agli articoli.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

Ad esempio, all'articolo 1 è detto che non si può fumare nelle corsie degli ospedali. Non sarebbe meglio dire che non si può fumare negli ospedali? Altrimenti si può intendere che, escluse le corsie, si può fumare nelle sale d'aspetto, nei corridoi, in sala operatoria, nei laboratori d'analisi e così via.

Ancora: è detto che è vietato fumare nelle aule delle scuole; ciò significa che si può fumare in tutti gli altri luoghi della scuola che non siano le aule: nei corridoi, nelle palestre, negli ingressi, negli androni. Più semplice e senza equivoci dovrebbe dirsi: è vietato fumare negli edifici scolastici.

Per quanto riguarda i concessionari di pubblici esercizi per il trasporto di persone, vi sono compresi i taxi? dalla dizione dell'articolo ciò non sembra. Il divieto, invece, è quanto mai necessario non tanto per i viaggiatori, quanto per i conducenti i quali pongono il divieto come rivendicazioni di categoria, onde evitare la costrizione a respirare per tutta la giornata aria inquinata dal fumo di sigari, pipe e sigarette dei clienti. Sarebbe pertanto opportuno comprendere fra i servizi pubblici, esplicitamente, anche i taxi.

Quando poi si parla delle ferrovie si pone il divieto di fumare nelle cuccette durante il servizio di notte e nelle carrozze letto quando manchi il consenso degli altri viaggiatori. Si pone spontanea la domanda: il consenso può essere espresso dai minori? o tale incombenza è demandata a chi esercita la patria potestà? In che modo si dirimono le eventuali contestazioni sulla legittimità del consenso: se c'è stato o no, se è stato parziale o totale? Chi dirime le controversie? Vi può essere, per esempio, un viaggiatore al quale non dà fastidio il fumo di una sigaretta leggera, ma il sigaro o la pipa sì, pertanto si tratta di un consenso parziale. Per eliminare una contestazione di questo tipo, non sarebbe più elementare vietare a tutti di fumare, indipendentemente dal consenso?

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vi è il problema delle carrozze.

LA BELLA. E dei vagoni letto a più posti qualora manchi il consenso.

URSO. Anche delle cuccette.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il regolamento delle ferrovie dello Stato disciplina queste situazioni.

LA BELLA. In passato, la generazione che ci ha preceduto, sul treno, prima di accendere la pipa, il sigaro o la sigaretta usava chiedere educatamente il permesso agli altri viaggiatori, ora non più, il costume è cambiato con l'aumentare del numero dei fumatori.

L'impianto di condizionamento o di ventilazione, di cui al primo comma dell'articolo 3, può essere installato anche sui moderni autopullman e sui treni, anzi vi sono molti treni che già ce l'hanno. Ora perché si stabilisce questa discriminazione, e cioè che nei cinema ove si via un impianto di aerazione si può fumare, ma non nei mezzi di trasporto pubblico su cui potrebbero essere invece installati impianti simili, senza dubbio più efficaci. In quanto la corsa del veicolo mette in movimento più aria? Questa questione verrebbe risolta non ammettendo deroghe, cosa che abbiamo chiesto con i nostri emendamenti.

Altra osservazione viene spontanea dall'esame dell'articolo 3 là dove investe il prefetto di un potere su una questione che, essendo di carattere sanitario, dovrebbe essere di spettanza dell'assessorato per la sanità della regione? Tanto più, mi sembra, che all'articolo 141 citato nell'articolo 3 ci si riferisce alla commissione tecnica avente il compito di vigilare se i nuovi locali hanno le uscite di sicurezza e le cubature previste. Credo che anche questo compito di vigilanza sia trasferito alle regioni.

L'articolo 3 inoltre prevede che il ministro della sanità debba emanare i regolamenti; è legittimo temere che finirà come per tanti altri regolamenti. Sappiamo tutti ad esempio che il regolamento al testo unico delle leggi sanitarie del 1934 non è stato mai emanato, per cui si ricorre a norme precedenti al testo unico per esaminare certi aspetti della disciplina. Si tratterà di una delega che andrà molto per le lunghe o addirittura non verrà emanato il regolamento con la conseguente vanificazione della legge.

Sempre l'articolo 3 menziona il Consiglio superiore di sanità come l'organo tecnico che deve essere ascoltato prima che il ministro della sanità emani delle disposizioni, ma non menziona l'Istituto superiore di sanità che è lo strumento tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale. Quando discutemmo il bilancio della sanità, il ministro giurò che entro un mese sarebbe stata fatta la riforma dell'Istituto, ma mentre la Camera l'ha approvata, ora è bloccata al Senato ed il personale è sceso in sciopero. Questo Istituto superiore di sanità, che l'articolo 1 della legge di riforma considera l'organo tecnico del servizio sanitario

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

nazionale e che dovrebbe avere competenza primaria a dare il parere di cui all'articolo 3 e a consigliare l'esecutivo su quello che c'è da fare per tutelare la salute dell'individuo, viene trascurato in questo disegno di legge, mentre si affida l'incombenza di esprimere parere al Consiglio superiore di sanità che, secondo molti sostenitori della riforma sanitaria, dovrebbe scomparire.

Vorrei osservare, inoltre, che invece di fissare tutte quelle sanzioni con il conseguente sorgere di complicate procedure per comminarle, sarebbe meglio richiamarsi, per i trasgressori, alle norme vigenti del codice penale.

Richiamandomi a quanto ha detto l'onorevole Urso, la lotta contro il fumo è essenzialmente un problema di propaganda sanitaria. Occorre quindi stanziare anche pochi milioni di lire per impegnare il governo a svolgere una seria campagna antifumo e di educazione sanitaria nelle scuole e attraverso la televisione, la radio, i giornali e i manifesti. In poche parole occorre affiancare l'imposizione del divieto al cittadino con un'opera di educazione sanitaria che faccia capire la legittimità dello Stato democratico, a tutelare la salute dai danni del tabacco, innanzi tutto rispetto ai non fumatori, e poi rispetto ai fumatori, cercando di persuaderli che moderare e vincere questa tossicomania è nel loro interesse.

MORINI. Richiamandomi all'intervento dell'onorevole Urso che ha criticato l'impostazione data dai senatori a questo disegno di legge presentato come una scelta di civiltà e avente caratteristiche peculiari sul piano della prevenzione sanitaria, voglio rilevare che il titolo stesso del disegno di legge ci richiama alla natura ed agli scopi che esso vuole più modestamente perseguire.

Credo che la prima preoccupazione globale da affrontare sia quella di non trasformare questa normativa in una grida spagnola, che vada presto in desuetudine. Alcune brillanti osservazioni fatte dall'onorevole La Bella mi inducono a ritenere necessaria una stesura più precisa dell'articolo 1, proprio per evitare che questo non venga rispettato o per la eccessiva genericità o per la capziosità formalistica della definizione di alcuni locali.

Sempre le osservazioni dell'onorevole La Bella mi confermano nella necessità che dovremo differenziare in modo molto rigido i locali che il cittadino è obbligato a frequentare da quelli frequentati per scelta opzionale: gli ospedali e le scuole sono frequentati necessariamente da categorie di cittadini, tra l'altro

deboli od indifese come gli ammalati ed i giovani; quindi scuole, ospedali, mezzi di trasporto, scompartimenti ferroviari, locali di sosta nelle stazioni ferroviarie dovrebbero essere rigidamente tutelati dal divieto di fumare, che deve permettere, ove possibile, la permanenza dei fumatori in luoghi riservati appositamente. Nelle carrozze ferroviarie vi è sempre stato lo scompartimento riservato ai fumatori.

Per quanto riguarda gli ospedali, la dizione è troppo generica e potrebbe far pensare che il divieto sussista nelle corsie e non nelle camere a pagamento.

Credo che occorra procedere alla suddetta netta bipartizione. Per quanto concerne l'articolo 3 potrebbe essere superato e del tutto ribaltato — esprimo al riguardo una mia opinione personale che non impegna il mio partito. Si potrebbe difatti obbligare tutti gli esercenti di sale di spettacolo ad applicare un sistema di aereazione. Se i frequentatori dei locali vogliono correre rischi di respirare aria inquinata, perché le apparecchiature di aereazione non possono essere del tutto perfette, ritengo che possono essere lasciati liberi, di farlo, in quanto di solito si tratta di maggiorenti. Non credo che si possa parlare di discriminazione fra locali ricchi e poveri, perché abbiamo visto notevoli investimenti nel settore che hanno notevolmente migliorato la qualità dei locali di pubblico spettacolo in Italia, con particolare riguardo per le sale da ballo. Potremmo quindi imporre a tutti gli esercenti di sale pubbliche impianti di aereazione da installare entro un certo tempo, per non creare difficoltà di approvvigionamento nei confronti delle industrie produttrici, che devono immettere sul mercato questi apparecchi. Se non ricorriamo a questo sistema, temo che corriamo il rischio di porre in essere una legge difficilmente applicabile, data la complessa parte sanzionatoria di ben nove articoli e dato il fatto che il mondo moderno va sempre verso una maggiore permissività e vi è da parte delle autorità un minore desiderio di intervenire in modo repressivo.

Ritengo quindi opportuno soprattutto ribaltare il concetto. non è una norma di natura discriminatoria quella che impone agli esercenti di sale di pubblico spettacolo apparecchi di aereazione, perché si tratta di esercenti che possono scaricare il maggior costo di impianto sugli spettatori ed eventualmente, se si ritiene trattarsi di una norma predisposta anche per vantaggi sociali si potrebbe studiare il modo di diminuire proporzionalmente l'aggravio fiscale sugli spettacoli in genere.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

In conclusione penso che gli articoli 1 e 3 dovrebbero essere modificati per fare sì una legge di portata limitata, ma sicuramente applicabile, non come la legge di divieto del 1936, che aveva sì lo scopo di prevenire gli incendi, ma che è andata in desuetudine perché eccessivamente rigida.

DI GIOIA. Mi pare che non dovrebbero esservi dubbi sulla farraginosità del disegno di legge e sulla necessità di modificarlo sostanzialmente per ottenere uno strumento legislativo idoneo a ridurre i danni del fumo sulla salute pubblica: danni che si possono ridurre, se non eliminare, con l'applicazione di misure restrittive per quanto riguarda l'uso del tabacco in locali pubblici e attraverso una campagna di educazione, rivolta soprattutto ai giovani, sui danni del fumo.

La domanda da porci è se questo disegno di legge risponda a questa necessità, alla necessità cioè di ridurre i danni del tabacco a carico del sistema nervoso e dell'apparato cardiocircolatorio e i danni dell'ambiente inquinato, o se invece non stiamo accingendosi ad approvare un provvedimento che lascerà le cose immutate, nel senso che con tutti i distinguo che contiene non modificherà l'attuale situazione.

Anche a me sembra che il disegno di legge oltre ad essere molto farraginoso e discriminatorio, nel senso che l'articolo 3 riduce notevolmente gli effetti voluti dalla legge, è anche ambiguo per i modi di attribuzione delle responsabilità ai fini dell'applicazione della legge medesima. Le esenzioni previste dall'articolo 3 sembrano anche a me ispirate alla difesa degli interessi corporativi di coloro che vogliono mantenere inalterato un certo rapporto per quanto riguarda l'uso del tabacco, a scapito, ovviamente, dell'elemento fondamentale che dovrebbe essere preso in considerazione e cioè la difesa della salute pubblica.

Io credo che il disegno di legge per affermare il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico debba tener conto anche dell'esigenza, oggi diffusa, che riguarda le condizioni in cui vengono a trovarsi i fumatori.

In merito al primo comma dell'articolo 2 io credo che si potrebbe ottenere un effetto più reale se si stabilisse l'obbligo per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, faccio per dire, di riservare degli scompartimenti ai fumatori, proprio perché le contestazioni, di cui parlava l'onorevole La Bella, non le risolveranno il capotreno o il personale della polizia ferroviaria.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ho partecipato ad una seduta della Commissione igiene e sanità del Senato e quando si sono discussi gli articoli proprio il gruppo comunista ha presentato un emendamento concernente l'uso delle carrozze, ma non degli scompartimenti, e il Governo l'ha accettato.

DI GIOIA. È giusto stabilire degli accorgimenti in modo che non sorgano dei conflitti fra fumatori e non fumatori.

Ritengo che il terzo comma dell'articolo 2 debba essere modificato nel punto in cui parla dei responsabili dell'osservanza del divieto. Così non credo che si possa sostenere che i promotori di una pubblica riunione siano responsabili dell'osservanza del divieto. Così non credo che si possa sostenere che i promotori di una pubblica riunione siano responsabili per non aver avuto l'accortezza di controllare che non si fumasse in quel determinato locale pubblico, e pertanto debbano essere assoggettati al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila, in base all'articolo 7. La responsabilità non può che essere attribuita al gestore del locale e soltanto a questo, che attraverso i suoi dipendenti o apposito personale deve accertare che la legge venga rispettata.

Non si può neanche condividere la discriminazione prevista all'articolo 3 in merito agli impianti di condizionamento o di ventilazione, in quanto in questo modo la legge non verrebbe applicata in nessun locale. Se è vero, come mi pare che lo sia, che anche i locali più modesti hanno installato o possono installare un impianto di ventilazione, che però non risolve il problema del ricambio dell'aria.

Sopprimendo l'articolo 3, ne deriva la soppressione di una serie di altre norme, soprattutto quelle riguardanti le sanzioni disciplinari.

Sono d'accordo sulla necessità di responsabilizzare la regione in ordine alla regolamentazione di questa materia, ed anche sull'esigenza di devolvere a favore della regione le entrate delle sanzioni disciplinari, di riesaminare il discorso delle sanzioni amministrative e di trasformare la multa in ammenda. L'onorevole Urso poc'anzi ha detto che tale trasformazione ne limiterebbe l'applicazione della legge.

URSO GIACINTO. La renderebbe ancora più macchinosa.

DI GIOIA. È già abbastanza macchinoso il sistema che viene proposto con questo di-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

segno di legge, per cui bisogna apportare delle modifiche. Infatti se si vogliono ridurre i danni del fumo nei locali pubblici, potremo approvare una leggina composta di due o tre articoli che affermano questo concetto senza imbarcarci in un discorso macchinoso.

GASCO. Pur non avendo approfondito l'argomento, richiamandomi a quanto è stato detto dall'onorevole Di Gioia, voglio rilevare che se vogliamo una legge veramente efficace, dobbiamo affermare il principio generale che il fumo è dannoso e che quanto meno in determinati locali pubblici deve essere vietato a tutela dei non fumatori, per esempio nel cinematografo, in cui si resta per dure ore e mezzo, e anche in altri locali pubblici. In sostanza i non fumatori non devono essere esposti ad assorbire una notevole quantità di fumo. Voglio rilevare, però, che se il provvedimento scenderà troppo nei particolari (aula no, corridoi sì) non faremo una legge, ma un regolamento, che sarà immancabilmente fonte di una infinità di altre leggine, per porre rimedio a dimenticanze o a eccessi di precisazioni. Quindi direi che occorre affermare il principio per rendere la legge applicabile e dare determinati poteri all'autorità o ai ministeri competenti per quanto riguarda l'applicazione concreta. Se si tratta delle scuole, ad esempio, sarà il Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, a stabilire in quali locali si deve fumare; così per le carrozze ferroviarie il Ministero dei trasporti, di concerto con quello della sanità, stabilirà dove si può fumare.

CORTESE. Sappiamo che una delle irritazioni provocate dall'inalazione del fumo è determinata dal calore. Con l'onorevole Gasco dico che si devono affermare alcuni principi.

In un paese dove, fra l'altro, il tabacco è oggetto di monopolio, mi pare che questo provvedimento in un certo senso, contrasti con l'organizzazione della gestione statale dei prodotti per il fumo. Se la gestione fosse affidata ai privati faremmo una legge contraria agli interessi dei produttori di sigarette, non contraria ai consumatori, vietando loro un piacere che in verità è una tossicomania consentita, basti pensare allo stato d'ansia che precede l'aspirazione della sigaretta, che è simile a quello del tossicomane che anela ad iniettarsi la droga.

Potremmo porre l'obbligo di usare del tabacco solo in determinate dosi per limitare i danni derivanti dagli idrocarburi e dal calore che sviluppa il fumo

Cerchiamo insomma di fare una legge saggia che non danneggi i non fumatori, ma che consenta ai fumatori di fumare, e magari provvediamo ad educare le giovani generazioni. La questione è troppo grave.

LA BELLA. In base agli accordi comunitari, entro il 1975 vi sarà la liberalizzazione della fabbricazione delle sigarette, come vi è stata la liberalizzazione della coltivazione del tabacco.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALLOCCA, *Relatore*. Voglio osservare che si è manifestata da parte di tutti la buona volontà di dar vita ad una legge che sia applicabile ed utile alla società, ma tutti hanno dimostrato o manifestato insoddisfazione per l'attuale testo del provvedimento, che va rivisto soprattutto per alcuni aspetti che devono tranquillizzare il legislatore.

Sappiamo che vi sono molti tipi di apparecchi di areazione, i cui effetti non conosciamo bene; bisogna allora che l'Istituto superiore di sanità ci dica se essi funzionano in modo soddisfacente.

Ricordo anche che il Comitato pareri della Commissione giustizia nell'esaminare il provvedimento per il parere, ha rivendicato la competenza primaria della Commissione IV, a meno che la nostra Commissione non modifichi alcuni punti del disegno di legge.

Ritengo quindi che il testo vada rivisto e modificato, tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte.

PRESIDENTE. L'appassionato dibattito che si è tenuto in queste sedute ha messo in luce delle contraddizioni e incongruenze nel testo attuale del disegno di legge.

Poiché sono stati presentati degli emendamenti dal gruppo comunista ed altri sono preannunciati dagli altri gruppi, come mi sembra di aver recepito dai vari interventi, proporrei che gli emendamenti vengano presentati tempestivamente alla Presidenza che li trasmetterà al relatore, in modo che entro mercoledì prossimo il relatore sia in grado di riferire su di essi.

In merito, poi, al richiamo fatto dal relatore alla deliberazione del Comitato pareri della Commissione giustizia, così come risulta dal bollettino, attendiamo di avere il testo del parere per poter esprimere un giudizio.

URSO GIACINTO. Propongo di affidare al relatore la composizione dei disparati punti

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

di vista emersi nel corso della discussione, impresa questa non agevole; di fatto lo stesso relatore dovrebbe presentare un nuovo articolato. Se, invece, iniziamo a recepire alla spicciolata questo o quell'emendamento, il nostro compito si complica di più. Infatti dalla discussione di questa mattina sono emerse osservazioni che perciò vanno riprese e raffrontate per far derivare poi posizioni comuni ed essenziali da tramutare in articolato.

PRESIDENTE. Ripeto che alla Presidenza sono già stati presentati alcuni emendamenti ed altri sono stati preannunciati: affidiamo al relatore il compito di una prima valutazione di questi emendamenti. Se, poi, il relatore dovesse pervenire alla conclusione di predisporre un nuovo testo, sarà questa una proposta che farà nella prossima riunione alla Commissione, che deciderà in merito.

VENTUROLI. Mi pareva di aver capito che chiusa la discussione sulle linee generali e ascoltata la replica del relatore, il Governo avrebbe espresso il proprio pensiero; dopodiché la seduta sarebbe stata aggiornata e nella successiva riunione il relatore ed il Governo si sarebbero pronunciati sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Considerato il modo in cui si è svolta la discussione, ritengo più utile procedere nella prossima riunione con una relazione integrativa che dia conto del tenore degli emendamenti proposti; quindi ascolteremo il parere del Governo.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con quanto ha detto il Presidente e mi riservo di rispondere in ordine alle varie osservazioni nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO